

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**Sez. I BIS**

**Ricorso n. 711/2021**

Nell'interesse del sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Carcione (C.F. CRCMGR76S46I199H, PEC [mariagraziacarcione@ordineavvocatiroma.org](mailto:mariagraziacarcione@ordineavvocatiroma.org), fax 06697634240) e Marta Pirocchi (C.F. PRCMRT86E47L103H – PEC [marta.pirocchi@pec-avvocatiteramo.it](mailto:marta.pirocchi@pec-avvocatiteramo.it)) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Roma, via Bocca di Leone, 78

**contro**

Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**per l'annullamento, previa sospensione**

- del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 23 ottobre 2020, prot. n. 52959 con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco nei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- della graduatoria finale di merito e del relativo decreto di approvazione pubblicati sul Bollettino Ufficiale del personale n.1/52 del 14 novembre 2018 e successive modifiche
- di ogni atto conseguente e/o connesso ancorché sconosciuto.

**SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:**

**DIRITTO**

**I. Violazione dell'art. 127 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 e difetto di istruttoria.**

L'art. 127, lett. c), del d.P.R. n. 3 del 1957 prevede che l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego, tra l'altro, "*quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve*".

Il provvedimento con il quale l'Amministrazione ha escluso il ricorrente è illegittimo perché, nel caso di specie, esiste un "giustificato motivo", puntualmente documentato dal ricorrente, per il quale quest'ultimo non potuto assumere servizio.

L'Amministrazione avrebbe dovuto acclarare le circostanze concrete ed i motivi che possono giustificare l'assenza del dipendente con la conseguenza che l'assenza di tale accertamento comporta la illegittimità del provvedimento decadenziale adottato. Per accertare il disinteresse del ricorrente all'assunzione, l'Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno riconvocarlo. Nella specie, peraltro, non solo non risulta la volontà dell'interessato di non volere prendere servizio ma risulta chiaramente una volontà opposta.

## **CONCLUSIONI:**

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Collegio annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati.

Si chiede, nelle more della definizione del presente giudizio, che Codesto Ecc.mo Collegio ordini all'amministrazione di assumere con riserva il ricorrente.

Con ogni conseguenza di legge.

\*\*\*

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 1/03/2022, n. 2362/2022, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Roma, 22 marzo 2022

Avv. Maria Grazia Carcione

Avv. Marta Pirocchi